**Stagione Sportiva 2020-2021**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 62**

del 30 Giugno 2021

**ULTIMO COMUNICATO UFFICIALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021**

SOMMARIO

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc76045352)

[COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 1](#_Toc76045353)

[2.1.- COMUNICATI UFFICIALI DELLA L.N.D. 1](#_Toc76045354)

[2.2.- CIRCOLARI UFFICIALI DELLA L.N.D. 1](#_Toc76045355)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 2](#_Toc76045356)

[AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI STATUS – S. S. 2021/2022 2](#_Toc76045357)

[CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 6](#_Toc76045366)

[COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 7](#_Toc76045367)

[4.1.- SVINCOLI, TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI 7](#_Toc76045368)

[4.1.- CHIUSURA UFFICI 13](#_Toc76045369)

[4.2.- GARE NON DISPUTATE / REFERTI NON PERVENUTI 13](#_Toc76045370)

[ALLEGATI 14](#_Toc76045371)

# COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

# COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

****2.1.- COMUNICATI UFFICIALI DELLA L.N.D.****

**Di seguito vengono pubblicati i seguenti C.U.:**

===========

****2.2.- CIRCOLARI UFFICIALI DELLA L.N.D.****

**Di seguito vengono pubblicate le seguenti Circolari Ufficiali:**

===========

# COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI STATUS – S. S. 2021/2022

In data 10.06.2021 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt.. 17, 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla L.N.D. ed ha pubblicato il proprio CU n. 244/A, riportato dalla LND

su proprio CU n. 310 del 18.05.2021, ed allegato al CU n. 104 del 20.05.2021 del C.R. Marche.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, le modalità da seguire con riferimento alle istanze in questione:

FUSIONI

**Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF e in base alle disposizioni in deroga di cui al citato CU n. 310 LND del 18.05.2021**

Si ricorda che le domande di fusione tra due o più Società, il cui modulo è allegato al presente Comunicato Ufficiale e scaricabile anche dal sito [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it) (modulistica) dovranno essere corredate da:

* copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
* copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
* atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
* elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si evidenzia che:

* i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
* le domande dovranno essere semprecorredate dal **nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione;**
* la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società **con identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**
* le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.**

LE DOMANDE DI FUSIONE DEVONO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE MARCHE **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL 14.07.2021**

SCISSIONI

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il **calcio maschile,** il **calcio femminile** ed il **calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.

**Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

* copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
* domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
* in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.
* la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.**

LE DOMANDE DI SCISSIONE DEVONO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE MARCHE **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL 14.07.2021**

**Si sottolinea che le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga di cui al citato CU n. 310 LND del 18.5.2021**

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE:

Le domande in oggetto, il cui modulo è allegato al presente Comunicato Ufficiale e scaricabile anche dal sito [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it) (modulistica) dovranno essere corredate da:

* copia autentica del **verbale dell’Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
* atto costitutivo **originario** ;
* statuto sociale **con la nuova denominazione**
* elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si evidenzia che:

* i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
* le domande dovranno essere **sempre** corredate dall’atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
* la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’**esistenza** di altra Società **con identica o similare denominazione** comporta, per la Società interessata, **l’inserimento di un’aggettivazione** che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

LE DOMANDE DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DEVONO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE MARCHE **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL 14.07.2021**

CAMBI DI SEDE SOCIALE

**Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).**

In deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

1. la Società deve essere affiliata alla FIGC da **almeno un stagione sportiva**;
2. la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante,

purchè situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione;

1. non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune.

Le modalità sono le stesse previste per i cambi di denominazione sociale ad eccezione del termine di presentazione della domanda.

LE DOMANDE DI CAMBIO DI SEDE SOCIALE DEVONO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE MARCHE **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL 14.07.2021.**

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

In deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2021/2022, il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

1. la Società deve essere affiliata alla FIGC da **almeno un stagione sportiva**;
2. la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato **entro un raggio di 20 chilometri**, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione;
3. non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Le modalità sono le stesse previste per i cambi di denominazione sociale e cambi di sede sociale.

LE DOMANDE DI CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DEVONO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE MARCHE **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL 14.07.2021.**

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

LE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE DEVONO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE MARCHE **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL 14.07.2021.**

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al 26 Luglio 2021, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F. e disposizioni derogatorie agli artt. 18, 18 e 20 delle NOIF di cui al citato CU n. 310 LND del 18.5.2021), **corredata dal verbale**

**dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, peraltro incluso nell’atto notarile adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile, nonché dallo Statuto Sociale con la nuova denominazione, unitamente all**’atto costitutivo della società prima della trasformazione.**

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

LE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE A SOCIETA’ DI CAPITALI DEVONO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE MARCHE **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL 14.07.2021**

AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

**Disposizioni da tener presente e da seguire:**

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

* **Si ricorda che a partire dal 1° Luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e pertanto ai fini dell’affiliazione le Società hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione è condizione essenziale per l’affiliazione; in caso di modifica di detto indirizzo PEC la Società è tenuta a darne informativa alla FIGC e alla LND e dovrà provvederne l’aggiornamento sul portale LND**
* la domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, allegato al presente CU e scaricabile anche dal sito [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it) (modulistica);
* Tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi) e della PEC
* il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto;

Tipologia e denominazione sociale

* la tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell’art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

F.C.D. = Football Club Dilettantistico

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

**N.B.:** la tipologia della società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

* **la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;**
* **non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;**
* le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
* agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, **l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta per la società affilianda l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

**Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno restituite alle Società per l’eventuale regolarizzazione.**

**Esempi di alcune denominazioni incompatibili:**

* “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti**;
* “NUOVA”, qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “NUOVA XXXX”);
* “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra società con identica denominazione
* (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con “RINASCITA XXXX”)
* (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)
* (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).
* denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
* denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.).

Atto Costitutivo e Statuto Sociale

I fac-simile di atto costitutivo e Statuto Sociale – tipo, possono essere scaricati dal sito [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it) (modulistica).

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

Il fac-simile della dichiarazione di cui sopra può essere scaricato dal sito [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it) (modulistica).

Tassa di affiliazione

Ogni domanda di affiliazione deve essere corredata della relativa tassa ammontante a € 65,00 per società dilettante e ad € 25,00 per società di “Puro settore giovanile”, salvo diversa indicazione della FIGC.

Corsi Informativi “Grassroots Livello E” per Aspiranti “Istruttori Attività di Base”, operanti nelle Scuole di Calcio

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza Corsi informativi rivolti a Istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Elite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base.

**Il Coordinamento Federale Regionale Marche FIGC/SGS allo scopo poter organizzare al meglio i corsi sopra indicati in tutte le provincie allega al presente C.U. il modulo di preiscrizione provvisoria.**

Il modulo non dà diritto alla partecipazione in quanto è’ solo indagine conoscitiva per l’organizzazione del corso nella provincia di appartenenza in attesa della pubblicazione del Bando e dovrà essere inviato per via telematica entro e non oltre il 31 luglio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica:

**-** [**marche.sgs@figc.it**](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\FFAP5LPC\marche.sgs@figc.it)

Gli eventuali Corsi, in base alle preiscrizioni pervenute, per ciascuna Delegazione verranno organizzati nel periodo settembre/ottobre 2021.

I Corsi avranno la durata complessiva di n°18 ore e si svolgeranno in 6 moduli di 3 ore a settimana (sabato). Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni per ciascuna Delegazione, gli aspiranti corsisti verranno invitati a partecipare in una delle sedi di altra Delegazione.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:

* persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
* persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
* persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso
* persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso.

Per informazioni si prega contattare il Delegato Provinciale dell’Attività di Base della Delegazione di appartenenza e il Delegato Regionale dell’Attività di Base prof. Alberto Virgili.

# COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1.- svincoli, tesseramenti, trasferimenti

Di seguito si riporta integralmente l’allegato A del C.U. n. 209/A della FIGC riguardante l’oggetto:

“ TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8.,lett. c) del presente comunicato.

1. **Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

1. **Calciatori “giovani dilettanti”**

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a martedì 31 maggio 2022.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**Calciatori “non professionisti”**

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

* **da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022 (ore 19.00)**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i

termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

1. **Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

* **da giovedì 1° luglio 2021 a sabato 31 luglio 2021 (ore 20.00) -** autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.
* **da domenica 1° agosto 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) -** con consenso della società dilettantistica;
* **da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) -** con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

**2.- Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

1. **da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)**
2. **da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)**

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e

Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

**2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

**a) da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)**

**b) da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

* **dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (ore 19.00);**
* **dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 (ore 19.00).**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle  
N.O.I.F.).

**3.- Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie  
 A, B e Serie C**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

1. **da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);**
2. **da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

**4.- Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C   
 a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

1. **da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);**
2. **da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società

cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**5.- Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –   
 Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2022 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

**6.- Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori

italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

**- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 1° febbraio 2022 (ore 20.00)**

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

**7.- Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all’estero**

1. **Calciatori stranieri**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2022, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies

delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e

degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

1. **Calciatori italiani**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro entro martedì1° febbraio 2022, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro giovedì 31 marzo 2022, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere

depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

1. **Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

**a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.**

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

**Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:**

* **da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)**

**b- Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:**

* **da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).**

**c- Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:**

* **da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)**
  + **da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)**

**Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

* + **da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

**Liste di svincolo suppletive:**

* + **da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17 dicembre 2021.

1. **Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale

conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

* + **da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione**
  + **da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

1. **Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)**

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e

comunque **entro e non oltre martedì 15 giugno 2022** (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da venerdì 1° luglio 2022.

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

**Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)**

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in

lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

* + **mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17 dicembre 2021.

TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’

**Art.118 delle N.O.I.F.**

Per la Stagione Sportiva 2021/2022, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è

* + **da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00). “**

4.1.- CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha prorogato la chiusura, fino a nuova comunicazione, delle Sedi Provinciali, Distrettuali e Zonali nonché la chiusura al pubblico, fino alla suddetta data, delle Sedi Regionali.

Ciò premesso, si informa che la sede della Delegazione Provinciale è comunque presidiata nei giorni di **MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 15:00 ALLE 18:30**; i contatti potranno avvenire per e-mail all’indirizzo [**cplnd.fermo@figc.it**](mailto:cplnd.fermo@figc.it) o telefonicamente al numero 0734-221628.

Per qualsiasi urgenza è possibile prendere contatto con il Delegato Provinciale al n. 328 286 8789.

4.2.- GARE NON DISPUTATE / REFERTI NON PERVENUTI

**TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 2021**

**GIRONE A**

3^ Rit. SANGIORGESE 1922 sq. A - F.C. PEDASO 1969

**GIRONE B**

3^ Rit. U.S.A. S. CATERINA - REAL ELPIDIENSE CALCIO sq. A

**N.B**. Gli atti degli incontri sopra indicati vengono trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale.

**TORNEO PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE 2021**

**GIRONE A**

1^ And. F.C. PEDASO 1969 - FERMO SSD ARL sq. A

2^ Rit.F.C. PEDASO 1969 - POLISPORTIVA ALTIDONA

3^ Rit. F.C. PEDASO 1969 - BORGO ROSSELLI ASD

**GIRONE “C”**

1^ Rit. **F**ERMO SSD ARL sq. B - U.S.A. S. CATERINA

2^ Rit. U.S.A. S. CATERINA - SANGIORGESE 1922 sq. A

3^ Rit. U.S.A. S. CATERINA - U. MANDOLESI CALCIO sq. B

SANGIORGESE 1922 sq. A - FERMO SSD ARL sq. B

**GIRONE “D”**

1^ Rit. **F**ERMO SSD ARL sq. C - SANGIORGESE 1922 sq. B

**N.B**. Gli atti degli incontri sopra indicati vengono trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale.

# ALLEGATI

* Modulo preiscrizione provvisoria Corso informativo Grassroots Level E

|  |
| --- |
| PUBBLICATO IN FERMO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 30/ 06/ 2021. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  (*Giuseppe Ricci*) | **Il Delegato Provinciale**  *Giuseppe Malaspina*) |